

CAMERA DEI DEPUTATI N. 413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEMERARO GABRIELE, DE MEO, NATALI LORENZO, CAIATI, D'AMBROSIO, PIGNATELLI, DE MARIA, CACCURI, NEGRARI, SEDATI, SAMMARTINO, CODACCI-PISANELLI, CERAVOLO, BERNARDINETTI, PAGLIUCA, SCARASCIA, DEL VESCOVO, AGRIMI, SULLO, ELKAN, PINTUS, DE CAPUA, PRIORE

Annunziata il 26 novembre 1953

Disposizioni per un più sicuro e stabile impiego della mano d'opera agricola disoccupata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disagio economico che da decenni incombe sui contadini delle province meridionali ci spinge a sottoporre all'esame del Parlamento questa proposta di legge, che abbiamo formulato grazie soprattutto alla pratica conoscenza dei problemi, acquisita da alcuni di noi durante i lunghi anni di amministrazione di comuni dell'Italia meridionale e precisamente della Puglia; regione caratterizzata dal fenomeno del bracciantato, il cui avviamento al lavoro ha sempre costituito un durissimo scoglio da superare.

Fra i mezzi adottati dal Governo per disciplinare detto avviamento, vi è stato quello predisposto dal decreto legislativo del 10 settembre 1947, n. 929, per cui la manodopera viene imposta obbligatoriamente agli agricoltori, attraverso le commissioni comunali e provinciali previste dal citato decreto legislativo.

Disciplinare l'assorbimento al lavoro della mano d'opera agricola, in maniera organica e totalitaria, alleviando l'enorme onere che agli agricoltori incombe con l'applicazione del detto decreto legislativo tutti gli oneri che lo Stato, in maniera diretta o indiretta, si è andato fino ad oggi assumendo per fronteggiare la disoccupazione: ecco lo scopo che si propone il presente disegno di legge.

Una accurata indagine fatta in tutte le province d'Italia in cui viene applicato il sistema dell'imponibile della manodopera in agricoltura, ci dice che attualmente i braccianti avviati col sistema della legge del 1947 ammontano a circa 200.000. Ad ogni unità lavorativa vengono assicurate 200 giornate all'anno di ingaggio, ma ciò solo in teoria, perché la disponibilità del terreno destinato all'assorbimento della mano d'opera avviata obbligatoriamente, non è tale da consentire l'assorbimento stesso nella prevista misura delle 200 giornate; per cui si è costretti a ricorrere a turni di lavoratori, sicché praticamente, a conti fatti, le 200 giornate assicurate dalla legge scemano di molto ed a volte, come in Lucania, vengono a ridursi al 50 per cento.

I braccianti disoccupati nelle altre province, in cui il decreto in parola non viene applicato, si possono calcolare abbondantemente nel numero di 100.000, sicché ci troviamo di fronte ad una massa totale di 300.000 contadini, per cui bisogna provvedere all'avviamento al lavoro.

Se, come dimostreremo possibile, fossero approvati in tutti i comuni d'Italia, da parte delle attuali commissioni comunali, preposte all'ingaggio della mano d'opera disoccupata, dei programmi annuali di lavori (opere di

bonifica, strade interpoderali, cantieri di rimboschimento, drenaggio di acque, costruzioni di muri, fossi e scoli di acqua, lavori di miglioria agraria, spietramento, ecc.), la massa ingente suddetta verrebbe assorbita in lavori stabili, concorrenti e non contrastanti col piano di attuazione della riforma agraria.

La spesa occorrente per occupare le predette 300.000 unità si aggirerebbe sui 38 miliardi per assicurare ad ogni unità lavorativa 250 giornate all'anno, anziché le 200 previste dalla legge del 1947; ovviandosi così anche all'inconveniente dei turni e quindi della mancata effettuazione delle giornate lavorative in quest'ultima misura prevista.

Che la presente proposta debba trovare l'accoglimento entusiasta e totalitario delle classi lavoratrici interessate, si può desumere dal fatto che le richieste per l'attuazione di altri cantieri di rimboschimento si fanno sempre più insistenti da parte dei contadini; è perciò che il programma di detti cantieri si dovrebbe inquadrare nel piano generale di lavori per alleviare la disoccupazione.

Chi ha seguito infatti i benefici derivanti dall'attuazione dei cantieri di rimboschimento non può che plaudire a questa istituzione, voluta e realizzata dal collega Fanfani.

Per ogni cantiere sono venuti a beneficiare in media 120 unità lavorative, che hanno trovato un lavoro continuo e sicuro per circa tre mesi e con la retribuzione aggirantesi dalle 500 alle 600 lire al giorno. Di conseguenza, tutta la vita dei piccoli centri agricoli, in cui sono stati istituiti i cantieri, ne ha risentito un grande beneficio, perché le unità impiegate, che fatalmente avrebbero invece languito nella disoccupazione, hanno speso i loro guadagni con beneficio di altre categorie, dai rivenditori di generi alimentari ai pubblici spettacoli, e con vantaggio dello Stato stesso, per i proventi derivanti da detti consumi.

Per questo piano lo Stato non si deve gravare di nuovi oneri. Infatti, per raggiungere i 38 miliardi occorrenti, basterà raggruppare i miliardi stanziati dal Ministero del lavoro per i cantieri di rimboschimento, quelli stanziati dal Ministero dell'agricoltura per le migliorie agrarie e infine tutta la massa degli stessi accenti che i vari dicasteri destinano per l'assistenza ai lavoratori dell'agricoltura.

Gli agricoltori, dal canto loro, daranno il loro contributo, in sostituzione delle paghe che oggi versano attraverso il sistema dell'imponibile della legge 1947.

Per acquisto di materie prime occorrenti per le opere, per premi ai lavoratori merite-

voli, per ogni ettaro di terra attualmente assoggettato all'imponibile il proprietario sarà tenuto a versare lire 2.000 per ogni ettaro di terra a coltura intensiva e lire 1.000 per ogni ettaro di terra a coltura estensiva corrispondenti alle giornate lavorative assegnate dai decreti prefettizi per miglioria agraria. I comuni verseranno dal canto loro una quota pari al 5 per cento dell'importo dei lavori programmati nel proprio territorio.

Sicché, per esempio, un comune che ha 500 contadini disoccupati, che devono essere avvatati con l'attuale sistema della legge 1947, dovrebbe programmare per un'annata lavori per 62.500.000 lire, giacché per ogni unità lavorativa si calcola un onere di lire 125.000 annue che per le 500 unità lavorative disoccupate danno appunto la predetta somma di lire 62.500.000.

Il Comune stanzierà nel proprio bilancio la somma di lire 3.125.000 corrispondente al detto 5 per cento. Partendo dalla premessa che i braccianti dovrebbero essere assorbiti su un terreno di 5.000 ettari, facendo una media tra coltura intensiva ed estensiva, si ha la somma di lire 1.500 (lire 2.000 per la intensiva e lire 1.000 per la estensiva), che per 5.000 ettari, dà la somma di lire 7.500.000 che, aggiunta ai predetti 3.120.000, forma un totale di lire 10.620.000. Da detta somma detraendo lire 1.250.000 corrispondente al premio nella misura di lire 2.500 per ogni unità lavorativa (lire 2.500 rapportate a 500 unità) si ha una differenza di lire 9.370.000, somma destinata all'acquisto del materiale occorrente per i lavori previsti annualmente.

È opportuno far rilevare che l'assorbimento della mano d'opera, così com'è previsto, darebbe l'opportunità ad altre unità lavorative, eccedenti le 300.000 occupate, di ottenere, per il principio della legge della domanda e dell'offerta, condizioni più vantaggiose delle attuali nel campo del libero ingaggio.

Le unità lavorative, portate all'ingaggio col sistema previsto dalla presente proposta, avranno una eccedenza di otto settimane all'anno scoperte, cioè fuori delle 250 giornate assicurate. Sarà opportuno, quindi, far coincidere detto periodo vacante col periodo di punta dei lavori agricoli (maggio-luglio, ottobre-dicembre) in modo che dette unità possano trovare un sicuro libero ingaggio, ed a condizioni vantaggiose data la urgenza e la imprescindibilità dei lavori stagionali.

Tutto il meccanismo procedurale previsto dalla legge 1947, salvo qualche lieve modifica,

resterebbe intatto. La innovazione sostanziale riguarderebbe il compito delle commissioni comunali, per quanto concerne la elaborazione del piano dei lavori, per cui si rende necessario integrare i componenti di dette commissioni con elementi tecnici (ingegneri e tecnici comunali) e rappresentanti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Il controllo sulle commissioni suddette verrebbe esercitato dalle attuali commissioni provinciali, anche queste aumentate da un funzionario del Genio civile. Il tutto, come attualmente, sotto il controllo supremo del Ministero del lavoro.

Si rende, infine, necessario precisare che tutti i benefici per i lavoratori agricoli consistenti nella corresponsione di assegni familiari, assistenza mutualistica, ecc., verranno a mantenersi inalterati, giacché tutte le indennità in parola trovano la loro contropartita nei contributi unificati pagati dagli agricoltori.

I motivi di disaccordo, che sono continuamente originati dalla applicazione della legge 1947 e che a volte degenerano in lotte di piazza, verranno senz'altro eliminati, giacché eliminata sarà la incresciosa situazione in cui si viene a trovare l'operaio inviato forzatamente all'agricoltore che non lo desidera o che non sa in quali lavoro occuparlo.

Infatti, bisogna riconoscere che se è vero che la legge del 1947 significò un mezzo escogitato dal Governo per fronteggiare la preoccupante disoccupazione, è anche vero che spesso è stato causa di una maggiore frattura fra i rapporti fra la classe agricola padronale e quella operaia.

Quella che si è esposta, è la finalità ultima in cui mirano i proponenti del presente

disegno di legge, quando i provvedimenti da essi sottoposti all'esame del Parlamento, potranno essere attuati con carattere di generalità.

Per il momento, essi propongono che i provvedimenti stessi siano adottati nei soli comuni che ne fanno richiesta e che attualmente sono autorizzati ad applicare le disposizioni vigenti relative al massimo impiego di lavoratori agricoli.

L'articolo 1 conferisce al Governo la facoltà di autorizzare i comuni che ne facciano richiesta, ad attuare direttamente le provvidenze contro la disoccupazione agricola, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 929 del 20 settembre 1947 e della legge n. 264 del 29 aprile 1949.

L'articolo 2 detta le norme per la elaborazione dei programmi di lavoro in base ai quali i comuni dovrebbero assicurare il massimo impiego della mano d'opera agricola gli oneri che gli agricoltori ed il comune devono assumersi per l'acquisto dei materiali ed utensili occorrenti per i lavori programmati.

Con l'articolo 4 si indicano i fondi con i quali lo Stato deve provvedere alle paghe dei lavoratori che eseguono i lavori predetti; quello n. 5 fissa le norme per la esecuzione dei lavori stessi e l'articolo 6, infine, precisa gli organi cui è affidata la sorveglianza e attribuita la responsabilità dei lavori e quello competente a trattare dei reclami in ordine all'andamento dei lavori ed alla eventuale mancata concessione di premi o sussidi dovuti ai lavoratori.

La presente proposta di legge era stata presa in considerazione dal precedente Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica ha facoltà di autorizzare i comuni che ne facciano richiesta ad attuare direttamente le provvidenze intese a combattere la disoccupazione agricola, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, e della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 2.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, i comuni interessati devono presentare alla commissione provinciale della massima occupazione in agricoltura, non più tardi del 15 ottobre, il programma documentato, con progetti e preventivi dei lavori da eseguirsi nell'anno successivo, riguardanti principalmente opere di bonifica, strade interpoderali, cantieri di rimboschimento, sistemazione di cimiteri, drenaggio di acque, costruzioni di muri, fossi e scoli di acque e simili, lavori di miglioria e trasformazione agraria, spietramento.

Per la elaborazione di tale programma, la commissione comunale della massima occupazione in agricoltura è assistita dall'ingegnere o altro tecnico del comune e dall'ispettore agricolo provinciale o da un suo rappresentante, che può essere scelto anche fra persone del posto di riconosciuta competenza.

ART. 3.

Quando il programma di cui al precedente articolo ottenga, in tutto o in parte, l'approvazione della commissione provinciale della massima occupazione in agricoltura, il prefetto della provincia emana con proprio decreto le disposizioni che autorizzano il comune ad imporre agli agricoltori, esonerati dal carico dell'impiego di mano d'opera obbligatoria, un contributo annuo, per la lotta contro la disoccupazione, nella misura di lire 2.000 per ogni ettaro di terreno a coltura intensiva e di lire 1.000 per ogni ettaro a coltura estensiva.

Il comune, a sua volta, stanZIA nel suo bilancio, allo stesso titolo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'importo dei lavori compresi nel programma approvato.

Il fondo costituito dalle somme predette è impiegato per l'acquisto dei materiali ed

utensili da impiegare nei lavori stessi, e per la corresponsione di un premio di lire 2.500 ad ogni unità lavorativa che l'abbia meritato.

ART. 4.

Alle paghe dei lavoratori addetti ai lavori di cui agli articoli precedenti, si provvede con i fondi stanziati nei bilanci dei vari Ministeri interessati alla lotta contro la disoccupazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro del lavoro per la parte che riguarda i cantieri di rimboschimento, col ministro dell'agricoltura e foreste per la parte che riguarda le migliorie agrarie, col ministro dell'interno, per i lavori di pubblica utilità nelle zone rurali e col presidente della istituenda Cassa per il Mezzogiorno per i lavori di bonifica.

ART. 5.

La esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, deve essere regolata in modo da assicurare ai lavoratori un impiego di 250 giornate nell'anno ripartite in guisa da rendere possibile la libera disponibilità nei periodi di punta dei lavori agricoli, durante i quali i lavoratori possono avvantaggiarsi di paghe più remunerative nel normale ingaggio di carattere stagionale.

Le paghe giornaliere dei lavori programmati, sono fissate in base a quelle corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori impiegati nei cantieri di rimboschimento.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, il numero dei disoccupati da impiegare nei lavori predetti non deve superare quello risultante dall'elenco della Commissione comunale aggiornato a tutto il primo semestre del 1953.

Ai lavoratori rimasti involontariamente disoccupati viene fatto il trattamento previsto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 6.

La esecuzione dei lavori è fatta sotto la sorveglianza della commissione comunale della massima occupazione in agricoltura, integrata come è detto nel precedente articolo 2; e del cui operato è personalmente responsabile il sindaco del comune o l'assessore a ciò designato con apposita deliberazione del consiglio comunale.

Dell'andamento dei lavori viene data notizia alla commissione provinciale della mas-

sima occupazione agricola con rapporti scritti quindicinali.

Alla stessa commissione provinciale spetta la cognizione dei ricorsi in ordine alla assegnazione e svolgimento dei lavori e contro la mancata concessione di premi e sussidi ai lavoratori. I ricorsi vanno proposti nel termine di 15 giorni e devono essere decisi entro 30 giorni dalla presentazione.

Le decisioni della commissione provinciale sono provvedimenti definitivi; salva la facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intervenire in qualsiasi momento per sindacare ed eventualmente correggere l'operato delle Commissioni comunale e provinciale, specialmente per quanto concerne la precedenza da darsi ai lavori di maggior interesse pubblico o privato.